

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
COMUNITARIO (N.2021/2115) E DELLE VIGENTI LEGGI E DECRETI CONCERNENTI IL FONDO DI
SOLIDARIETA' NAZIONALE (D.Lgs N.102/04)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURATO	Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e/o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE/ RICHIESTA DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene: -la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; -l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; -tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata; -l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; -le partite delle singole colture individuate catastalmente.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONTRAENTE CONVALIDA	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione. Conferma, apposta sul certificato/richiesta di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.
DANNI PRECOCI	Danni verificatesi sui prodotti nel primo periodo di vegetazione entro le date stabilite nelle Condizioni Speciali di Assicurazione
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Le centesime parti del prodotto in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'indennizzo.
INDENNIZZO	L'importo dovuto dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, Broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del D.L. 7/9/2005 n.209- codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma, posta certificata (PEC) o fax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia ed eventuale presenza di certificato integrativo non agevolato.
MATURAZIONE	stadio di crescita per cui una pianta o parte di essa, i frutti e/o i prodotti possiedono i prerequisiti per essere eduli o pronti al consumo.
PARTITA	Porzione di terreno agricolo coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato nel certificato/richiesta di assicurazione con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali. Vale, laddove inserita nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la definizione in esse contenuta.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA	Decreto ministeriale che determina, per la copertura dei rischi agricoli, le avversità e le produzioni ammesse all'assicurazione agevolata sull'intero territorio nazionale (P.G.R.A.).
PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (PGIR)	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per certificati di Assicurazione che vengono emessi. Documento da allegare al certificato/richiesta di assicurazione i cui dati derivano dal Fascicolo aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato e fanno fede ai fini del calcolo del contributo.
POLIZZA COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi certificati/richieste di assicurazione a beneficio degli aderenti.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Valore unitario del prodotto, che deve essere contenuto nei limiti stabiliti dal Mipaaf con apposito decreto.
PRODOTTO	Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura dell'anno vigente.
PRODUZIONE	Il risultato espresso in chilogrammi e/o in quintali e/o in numero di pezzi o di piante e/o numero di mq di superficie dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune nel medesimo ciclo colturale.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi un evento che, se assicurato, può generare un sinistro.
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA	Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, denunciato al fine di valutarne il diritto al risarcimento.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice che presta la garanzia e che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA	Limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite, per le polizze assicurative agevolate, è fissato come indicato nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente.
SPEI	(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index) - Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni ed alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.
STANDARD VALUE	Tipologia di polizza nella quale il valore assicurato si determina moltiplicando il valore unitario della produzione, per la superficie assicurata.
TRAPIANTO	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VALORE ASSICURATO	Valore che si determina moltiplicando le quantità di prodotto assicurate, in base alle aspettative di raccolta relative ad ogni ciclo produttivo, per il prezzo unitario del prodotto assicurato.
VARIETA'	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. e uve per selezioni speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi eccesso di pioggia e siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per tutti gli eventi assicurati per i quali nelle definizioni si usa il termine "periodo di riferimento", questo si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;

- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE CATASTROFALI

ALLUVIONE:	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA:	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO:	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
SICCITA':	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3 mesi. Tale condizione deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili.
VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo e/o dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore a mt. 10 di altezza previsti dalla scala Beaufort.
ECESSO DI PIOGGIA	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento e comunque non inferiore a 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm riferita nell'arco di 1 ora.
ECESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio che cadono sotto forma di fiocchi o di granuli che arrechi effetti meccanici determinati sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE ACCESSORIE

COLPO DI SOLE	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature di almeno 40° centigradi).
VENTO CALDO	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico)
ONDATA DI CALORE	Periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

SBALZO TERMICO

Variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0° C, nell'arco di 3 ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle 8 ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purchè la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità.

DATI AGROMETEOROLOGICI:

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, nonchè da Radarmeteo secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (O.M.M.), e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, ovvero di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti, non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 5% per gli eventi Colpo di sole e Vento caldo, Ondata di calore e del 10% per l'avversità Eccesso di pioggia, rispetto ai dati di area sopra indicati, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art.9 *"Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"*.

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

FITOPATIE SULLA VITE FACOLTATIVE**FITOPATIE DELLA VITE**

Malattia della pianta di vite; con il termine di malattia si intende lo stato di sofferenza della vite, conseguente l'alterazione più o meno profonda dei processi fisiologici.

Ai fini assicurativi sono incluse solo le seguenti fitopatie:

- Peronospora (Plasmopora viticola)
- Oidio (Erysiphe necator e Oidium tuckeri).

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato/richiesta di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, relativa al prodotto in garanzia, per prodotto e comune.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione, devono essere iscritte nel relativo albo ed assicurate nei limiti produttivi stabiliti dal disciplinare stesso; le produzioni assicurate non devono eccedere gli eventuali limiti delle rese unitarie per ettaro fissate dalla vigente regolamentazione.

Dove previsto sul certificato/richiesta di assicurazione, la garanzia è prestata con l'applicazione della soglia di accesso al risarcimento, con un limite minimo del 20% per tutti i prodotti, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano determinato sulla produzione assicurata, un danno maggiore dell'aliquota di soglia, a valore intero salvo i casi di mancato prodotto.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il superamento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata, o per sottopartita in caso di suddivisione della partita assicurata, la franchigia contrattuale e l'eventuale limite di indennizzo previsti dal certificato/richiesta di assicurazione.

Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo delle imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nel contratto di polizza collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato/richiesta di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso espressamente indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato/richiesta di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali:

- 1) **per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello della notifica;**
- 2) **per l'eccesso di pioggia, gelo/brina, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore, alluvione e fitopatie della vite, dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello di notifica;**
- 3) **per la siccità dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.**

Per notifica si intende la comunicazione a cura dell'Agente o Intermediario alla Società con lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), telegramma o fax.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato/richiesta di assicurazione.

La notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato/richiesta di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente, entro 10 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali. In ogni caso per tutte le avversità, la garanzia assicurativa cessa comunque alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo se diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Art. 3 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) danni provocati da formazione di ruscelli, se non espressamente inseriti tra le garanzie ammesse, oppure da errata sistemazione del terreno;
- c) danni provocati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) danni provocati da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) danni provocati da incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a inadeguatezza o malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie, se non espressamente inseriti tra le garanzie ammesse;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;

- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in c/terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.

Art. 4 - Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purchè comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 9 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro, mentre verrà comunque considerato ai fini del calcolo dell'eventuale soglia di accesso al risarcimento.

Art. 7 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita assicurata o produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, semprechè la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo e conseguente riduzione del valore della produzione assicurata, indicato nel certificato/richiesta di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di comunicazione scritta della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sul certificato/richiesta di assicurazione.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza. Il premio non sarà in nessun caso mai ridotto proporzionalmente per la quota riguardante l'avversità gelo/brina se presente.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purchè non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 8 - Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti seminati/trapiantati in successione ad altra coltura il certificato/richiesta di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione: "trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato/trapiantato il _____"

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi procedere alla semina o al trapianto totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del certificato/richiesta di assicurazione dandone comunicazione scritta all'intermediario entro 15 giorni dalla presunta data di semina/trapianto.

Art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società o all'Intermediario al quale è assegnato il certificato/richiesta di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo. La segnalazione dell'evento "per memoria" non è prevista per l'avversità gelo/brina;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo

quanto previsto dall'art. 12 -*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;

- e) Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art.6 -*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'Assicurato, per sinistri che abbiano a verificarsi fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto, ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita:

-fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del prodotto per le avversità grandine e vento forte;

-per le altre avversità, entro 40 giorni dalla data dell'evento e comunque entro 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del prodotto.

Art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o PEC o fax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 11 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai valori unitari fissati nella Polizza Collettiva per i singoli prodotti. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture. Il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna di constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

In caso di danni precoci potrà essere effettuata una o più perizie preventive, volte a stabilire l'effetto dell'evento sulla coltura assicurata e l'eventuale presenza di altre cause che possano compromettere la valutazione del danno nella fase di quantificazione definitiva, che comunque sarà effettuata nel periodo più prossimo alla raccolta. L'esito di tali perizie dovrà essere sottoposto alla firma dell'assicurato. In caso di mancata accettazione, dovrà essere spedito all'assicurato, con le modalità riportate nel successivo **art. 13 - Mandato del Perito** - comma 4, al fine di far decorrere i termini per proporre appello.

Nel caso in cui sia l'assicurato a richiedere l'esecuzione di perizie preventive, di cui al precedente comma, la Compagnia ha l'obbligo di farle eseguire con tempistiche che non compromettano la corretta valutazione nella fase di quantificazione definitiva del danno.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita o come diversamente previsto nelle Condizioni Speciali, deve essere effettuata in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 13 - *Mandato del perito*, punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il risultato della produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute mediante l'applicazione sul prodotto residuo di quanto previsto nelle condizioni speciali;
- c) la produzione ottenibile si determina sottraendo alla produzione risarcibile una stima peritale in centesime parti di danno, della mancata resa quantitativa e qualitativa ottenuta convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle

Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo, devono essere detratte quelle relative ai danni causati dagli eventi assicurati, come riportato all'**art.6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito dalle Norme Speciali che regolano l'assicurazione, all'**art.2 - Franchigia** -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e/o del limite di indennizzo, così come indicato nelle Condizioni Speciali all'**art.3 - Limite di indennizzo**.

In caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo restando quanto previsto al punto a) del presente articolo;

Qualora il perito riscontrasse l'esigenza di scorporare la partita assicurata in più sottopartite, esse sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti; anche le sottopartite derivanti da ciascun scaglione di raccolta sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti.

Art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma o fax o posta elettronica certificata (PEC).

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art. 9, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di provvedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'**art. 11 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno**, secondo le norme previste per ciascuna garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine a mezzo lettera raccomandata o PEC.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 13 - Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione;
- c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'**art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- d) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- g) accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- h) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo non è vincolante l'entità della franchigia indicata dal perito sul bollettino di campagna. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il bollettino di campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - **art. 14) - Perizia d'appello** - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato/richiesta di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 14 la perizia diviene definitiva.

Copia del documento sarà consegnata o spedita al Consorzio entro tre giorni, escluso i festivi, successivi a quello della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, il bollettino verrà inviato all'Assicurato a mezzo PEC oppure al domicilio dell'Assicurato, come sopra indicato.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o bollettino di Campagna che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l'Assicurato può attivare la procedura d'appello di cui sopra.

Art. 14 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello facendone richiesta alla Direzione della Società - Ramo Grandine mediante telegramma o PEC, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito avente i requisiti previsti **dall'art. 11 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno**. La mancanza della nomina del proprio perito o la mancanza dei requisiti previsti **dall'art. 11 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno**, comporta la decadenza della richiesta di appello.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro cinque giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 15 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti **dall'art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista **dall'art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

Art. 16 - Norme per la perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto **all'art. 4 - Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione**.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente.

Art. 20 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 21 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza collettiva assicurativa

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri.

Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva Assicurativa possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli **articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione**.

Art. 22 - Comunicazioni fra le Parti

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

NORME SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**ART.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla percossa della grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche (sia concomitanti che quando si manifestano in modo disgiunto tra loro), se espressamente indicate sul certificato/richiesta di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- vento forte,
- gelo e brina,
- siccità,
- alluvione,
- eccesso di pioggia, per tutti i prodotti, in conseguenza della perdita di produzione derivante da asfissia radicale, nonché, per:
 - a) - prodotti frutta, uva da vino e orticole: per diminuita allegagione del prodotto a seguito di accadimento dell'avversità durante il periodo di fioritura;
 - b) - prodotto frutta e uva da vino: per lesioni alla drupa in prossimità della raccolta (cracking);
 - c) - prodotto uva da vino, pomodoro: per marcescenza in prossimità della raccolta;
- eccesso di neve,
- sbalzo termico,
- colpo di sole,
- vento caldo,
- ondata di calore.

Per i danni da diminuita allegagione causati dall' Eccesso di pioggia durante il periodo di fioritura, le precipitazioni riferite all'arco temporale di 10 giorni devono interessare almeno 4 giorni.

Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera dell'eccesso di pioggia, siccità, alluvione, vento caldo, ondata di calore, vento forte e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.

Per il prodotto Uva da vino, la Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità, al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalle fitopatie della vite Peronospora e Oidio, se espressamente indicate sul certificato/richiesta di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

ART.2 - FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata sul certificato/richiesta di assicurazione. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più dell'aliquota di franchigia per ogni partita assicurata.

Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come segue:

PRODOTTI DEL GRUPPO FRUTTA:

1. Danni causati al verificarsi delle sole avversità Grandine e/o Vento forte: l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione delle seguenti franchigie minime:
Franchigia 20%= per i prodotti Albicocche, Albicocche precoci, Ciliegie, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci;
Franchigia 15%= per i rimanenti prodotti del gruppo frutta.
2. Danni causati al verificarsi della singola avversità Eccesso di pioggia, escluso i danni da Cracking, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia fissa 30%;
3. Danni causati al verificarsi dell'avversità Eccesso di pioggia, escluso i danni da Cracking, e di una o più avversità Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di neve, Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia fissa 40%;
4. Danni causati al verificarsi delle avversità, singole o associate, Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di neve, Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia fissa 40% per tutti gli eventi in garanzia.
5. Danni causati al verificarsi delle avversità Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Colpo di sole e/o Vento caldo e/o Ondata di calore e di una o più avversità Grandine e/o Vento forte: l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia fissa 30% per tutti gli eventi in garanzia.
6. Danni causati al verificarsi dell'avversità, Eccesso di pioggia che abbia per effetto danni da Cracking, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia fissa 40% per tutti gli eventi in garanzia.

Fanno parte del GRUPPO FRUTTA: drupacee escluse le olive, pomacee, actinidia, cachi o loti, fichi, uva da tavola, castagne, agrumi, frutta a guscio.

PRODOTTO UVA DA VINO ED ALTRI PRODOTTI:

1. Danni causati al verificarsi delle sole avversità Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Colpo di sole e/o Vento caldo e/o Ondata di calore e/o Fitopatie della vite (o nel caso anche di avversità Grandine e/o Vento forte che abbiano comportato un danno lordo inferiore o pari al 5% sul valore residuo): l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia fissa 30%.
2. Danni causati al verificarsi delle sole avversità Grandine e/o Vento forte singole o associate: l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione delle seguenti franchigie minime:
Franchigia 20%= per i prodotti Bietola da costa da seme, Bietola da seme, Bunching onion seme, Canapa da seme, Cavolo da seme, Cavolo verza seme, Cipolla da seme, Cicoria da seme, Coriandolo da seme, Erba medica da seme, Lattuga seme, Lino da seme, Porro da seme, Sedano pianta, Tabacco, Trifoglio da Seme, Veccia seme, Favino, Vivai in genere;
Franchigia 15%= per i prodotti Asparagi, Peperoni, Cocomeri, Meloni, Pomodoro;
Franchigia 10%= per uva da vino, olive e per tutti i rimanenti prodotti.
3. Danni causati al verificarsi delle avversità Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Colpo di sole e/o Vento caldo e/o Ondata di calore e/o Fitopatie della vite e di una o più avversità Grandine e/o Vento forte (nel solo caso che le avversità grandine e/o vento forte abbiano comportato un danno lordo superiore al 5% sul valore residuo): l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia a scalare con il minimo di 20 punti percentuali, indicata nella sottostante tabella:

UVA DA VINO
e ALTRI PRODOTTI

DANNO	31	32	33	34	35 e oltre
FRANCHIGIA	28	26	24	22	20

La tabella sopra indicata non trova applicazione nel caso in cui nel certificato di assicurazione la franchigia Grandine e Vento forte sia pari alla franchigia Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore, Fitopatie della vite.

Nel caso in cui la quantificazione del danno effettuata in base alle norme per singola avversità, risulti superiore alla quantificazione effettuata secondo le norme previste per i danni da eventi misti, l'indennizzo spettante all'assicurato, sarà quello di miglior favore.

PER TUTTI I PRODOTTI:

Eventuali variazioni di franchigia, per le avversità grandine e vento forte, saranno regolate in base alla seguente tabella:

- a) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 15, sconto 15% sul premio grandine e vento;
- b) Passaggio da franchigia 15 a franchigia 20, sconto 20% sul premio grandine e vento;
- c) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 20, sconto 30% sul premio grandine e vento;
- d) Passaggio da franchigia 15 a franchigia 30, sconto 30% sul premio grandine e vento;

- e) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 30, sconto 40% sul premio grandine e vento;
- f) Passaggio da franchigia 20 a franchigia 30, sconto 25% sul premio grandine e vento.

Eventuali variazioni di franchigia, per le avversità catastrofali, saranno regolate in base alla seguente tabella:

- a) Passaggio da franchigia 30 a franchigia 40, sconto 30% sul premio delle avversità catastrofali;
- b) Passaggio da franchigia 30 a franchigia 50, sconto 40% sul premio delle avversità catastrofali.

ART.3 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

E' ammessa anche l'assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina; sono compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabili a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti); sono compresi in garanzia, a scelta dell'Assicurato e dichiarati nel certificato di assicurazione, a parziale rettifica di quanto previsto **all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione**:
 - a) i danni provocati dall'avversità Grandine al prodotto assicurato fino alle ore 12.00 del 15 maggio per le drupacee, escluso le ciliegie, del 25 maggio per le pomacee e del 31 maggio per l'actinidia e nei 10 (dieci) giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, anche a rete non stesa.
Limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto. In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.
 - b) i danni provocati dall'avversità Grandine, al prodotto assicurato, fino alle ore 12.00 del 15 maggio per le drupacee, escluso le ciliegie, del 25 maggio per le pomacee e del 31 maggio per l'actinidia (anche a rete non stesa).

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

L'esistenza degli impianti di difesa deve risultare dal certificato di assicurazione e la scelta di questa opzione da parte dell'Assicurato deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

A parziale rettifica a quanto previsto **all'art.7 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio** - per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle ore 12.00 del 15 maggio per le drupacee, escluso le ciliegie, del 25 maggio per le pomacee e del 31 maggio per l'actinidia, non è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

PRODOTTI ASSICURATO

Art. 1 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto.

CAMPIONI

Art. 2 - Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 12 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, i campioni sono così determinati:

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine e orticole in genere: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi, che insistono al centro della partita; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

LIMITE DI INDENNIZZO

Art. 3 - In nessun caso la Società pagherà per gli eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Colpo di sole e/o Vento caldo e/o Ondata di calore, e/o Fitopatie della vite, singoli o associati, un importo superiore ai limiti di seguito riportati:

UVA DA VINO: 60% del valore risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

ALTRI PRODOTTI: 50% del valore risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Vengono inoltre stabiliti i seguenti limiti di indennizzo:

- per tutti i prodotti classificati "da seme" (esclusi i cereali, riso, colza, soia, girasole e mais), un procento massimo risarcibile pari al 60% (massimo aggregato tra tutti gli eventi in garanzia) del valore risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.
- per il prodotto Peperoni:
 - a) un procento massimo risarcibile pari al 50% (massimo aggregato tra tutti gli eventi in garanzia) del valore risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;
 - b) per gli eventi Colpo di sole e/o Vento caldo e/o Ondata di calore, un procento massimo risarcibile pari al 40% sul prodotto residuo alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;
- per il prodotto Tabacco, un procento massimo risarcibile pari al 70% (massimo aggregato tra tutti gli eventi in garanzia) del valore risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

FITOPATIE DELLA VITE: Per i danni da Fitopatie della vite, che sono compresi nel limite del massimo risarcibile 60% stabilito per gli eventi "catastrofici" di cui al comma 1 - punto "Uva da vino" - del presente articolo, è stabilito un sotto limite massimo del 20% del valore risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTI FRUTTA

Art. 4 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia vento forte, per i prodotti pere e susine, termina 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto.

In deroga all'art.2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia per il rischio gelo e brina si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina:

- per il prodotto Castagne alle ore 12.00 del 15 ottobre;
- per il prodotto Actinidia alle ore 12.00 del 10 novembre.

Art. 5 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Loti, Fichi

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine, susine e actinidia); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche, nettarine e actinidia e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate	0

	senza necrosi dell'epicarpo; • rugginosità lieve; • 0,05 cm ² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine, susine e actinidia); • 2,5 cm ² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm ² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm ² per cachi, pesche, nettarine e actinidia); • 0,75 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm ² per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm ² per albicocche, fichi e susine); • rugginosità media, cinghiatura lieve e media; • 0,25 cm ² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	40
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*
d)	I frutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco).	100
I fiori (*) e/o i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.		

N.B.: per le drupacee, cachi e fichi nella classe di danno b) 40% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

Per il prodotto Actinidia, il danno da defogliazione viene valutato convenzionalmente secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGG.	=	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIU.	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIU.	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIU.	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUG.	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUG.	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUG.	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGO.	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGO.	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGO.	=	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Danno di qualità - Tabella per il prodotto Ciliegie

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 0,3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,1 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,05 cm ² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 0,05 cm ² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; • 0,15 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • rugginosità media, cinghiatura lieve e media; • 0,15 cm ² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	80

d)	I frutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco).	100
I fiori e/o i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.		

PRODOTTO UVA

Art. 6 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme, anche in fase cotonosa, termina con la raccolta del prodotto e comunque al 31 ottobre.

UVA DA VINO

Art. 7 - La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità e a quella di qualità. Ai fini della valutazione del danno, ogni singolo grappolo viene considerato un frutto a se stante.

Per gli eventi Gelo/Brina e Siccità, la garanzia opera solamente per la perdita di quantità del prodotto.

Art. 8 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione. Il perito per questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di quantità imputabile alle avversità in garanzia;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti di danno di qualità, da applicare al prodotto residuo, sono così determinati:

Percentuale di acini nel grappolo mancanti, ammaccati, spaccati e scottati, rapportata al numero complessivo di acini inizialmente presenti nel grappolo.

Qualora il prodotto uva destinato alla produzione di vino venga danneggiato da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le ore 12.00 del 1 agosto, su tali danni può essere riconosciuto un ulteriore danno qualitativo pari al 30%, in considerazione delle perdite qualitative organolettiche del prodotto, fino al raggiungimento del coefficiente massimo di danno 100.

Condizioni di operatività della garanzia "Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta":

- L'assicurazione è prestata per la perdita di quantità e qualità del prodotto a causa di insorgenza di marcescenza, conseguente a Eccesso di pioggia come definito al precedente art. 1 - *Oggetto della garanzia*, che abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti e nei 10 giorni successivi la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva. Eventuali aggravamenti del danno oltre il periodo sopra riportato, non sono inclusi nella garanzia.
- La denuncia di danno per "Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta", a parziale modifica dell'art.9 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - lettera a) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, deve essere inoltrata dall'Assicurato a mezzo fax, posta certificata o telegramma alla Direzione della Società-Ramo Grandine o all'Agenzia della Società, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

Condizioni di operatività della garanzia nelle partite di DOC con abbinato il relativo "Supero":

In caso di assicurazione del prodotto "Uva da vino DOC" unitamente al relativo "Supero", non esistendo una distinzione materiale in campo del prodotto assicurato, ai fini del calcolo del provento di danno, i valori assicurati, e di conseguenza i quantitativi, delle due partite dovranno essere considerati come una singola partita; in funzione di ciò, una volta ottenuto il provento di danno, esso è da attribuirsi in eguale misura ad entrambe le partite.

UVA DA TAVOLA

Art. 9 - Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 10 - La garanzia cessa comunque alle ore 12.00 del 20 Ottobre.

Art. 11 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini mancanti o danneggiati nei limiti previsti dallo scaglione di danno del grappolo.	0

b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini mancanti o danneggiati nei limiti previsti dallo scaglione di danno del grappolo.	30
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60
d)	I grappoli che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco).	100
I grappoli persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO OLIVE

Art. 12 - La garanzia ha inizio dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio.

La garanzia vento forte, per il prodotto olive da olio, termina il 10 Novembre.

OLIVE DA OLIO

Art. 13 - La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Danno di qualità per il prodotto Olive da olio

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le drupe devono essere illese, avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; sono ammessi leggeri difetti di percossa e/o tracce di ondulato, lievi difetti del colore e della forma	0
b)	Le drupe devono avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; sono ammessi difetti per incisioni superficiali, per notevole alterazione del colore e della forma	40
c)	Le drupe devono avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; ma di qualità tale da non rientrare nelle precedenti classi, sono ammesse in questa classe le drupe con incisioni al mesocarpo e con ammaccature deformanti	60
d)	Le drupe devono avere lesioni che raggiungono l'endocarpo o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco).	100
Le drupe perse vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI ERBACEI, ORTICOLE, CEREALI e PRODOTTI DA SEME

Art. 14 - Condizioni di operatività delle garanzie Siccità ed Eccesso di pioggia.

Per le colture irrigue, la garanzia siccità è prestata esclusivamente se dispongono di sufficienti fonti di approvvigionamento idrico. La perdita di produzione conseguente a siccità, per le colture irrigue, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati da enti preposti, che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Per colture irrigue si intendono: Bietola, Cavoli, Cipolla, Cocomeri, Fave, Fagiolini, Indivie, Lattughe, Mais, Melanzane, Meloni, Patate, Peperoni, Piselli, Pomodori, Porro, Radicchio, Sedano, Tabacco, Zucche, Zucchini, altre orticole trapiantate in genere.

Oltre alle esclusioni indicate all'art.3 - *Esclusioni*, delle Condizioni Generali, limitatamente alla garanzia "Eccesso di pioggia", la Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi a coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena.

Art. 15 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Essa ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 16 - A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art.10 - *Anticipata risoluzione del contratto*, delle Norme che regolano l'assicurazione, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purchè tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, la Società risarcirà un danno stabilito di comune accordo (in deroga a quanto previsto per soglia e franchigia) fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante dai costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 11 - *Norme per la rilevazione del danno e la quantificazione*

del danno delle Norme che regolano l'assicurazione.

Art. 17 - In deroga a quanto previsto dall'art. 2 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e cessazione della garanzia, delle Condizioni Generali*, per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto (esempio: cipolla, aglio,...) e trebbiatura o pressatura sull'appezzamento, la garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase per un periodo massimo di 8 giorni dalla data di taglio o estirpazione. In ogni caso la garanzia cessa comunque al momento della pressatura.

Art. 18 - Nel caso in cui non siano specificatamente previste condizioni per il riconoscimento del danno di qualità, i prodotti sono garantiti per la sola perdita di quantità.

PRODOTTO PISELLI, FAGIOLI, FAGIOLINI, CECI, CICERCHIA, LENTICCHIE, LUPINI, FAVE

Art. 19 - Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina e la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.

Art. 20 - Nel caso in cui, a seguito di danni da avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 21 - Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 22 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Danno di qualità - Tabella per il prodotto piselli, fagioli, fagiolini, ceci, cicerchia, lenticchie, lupini, fave

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I prodotti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i prodotti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (zona non superiore a 1/10 della superficie totale), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I prodotti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i prodotti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (zona non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature.	50
c)	I prodotti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e potrebbero essere destinati, a causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. In questa categoria rientrano i baccelli che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale(cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco)	100
N.B.: I fiori* e i baccelli persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. (*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.		

PRODOTTO POMODORI

Art. 23 - La garanzia vale esclusivamente per le colture irrigue e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa al 120° giorno dalla data di trapianto e comunque al 10 ottobre.

Art. 24 - Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1) la destinazione;
- 2) la data di semina o di trapianto;
- 3) la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

Art. 25 - Spese di salvataggio per danni precoci.

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art.10 - *Anticipata risoluzione del contratto*, delle Norme che regolano l'assicurazione, nel caso di danni causati da eventi coperti in garanzia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure,
- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1500 mq, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). Il prodotto ritrapiantato si considera assicurato e parte integrante della singola partita; in questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 11 - *Modalità per la rilevazione del danno e norme per la quantificazione del danno*.

POMODORI DA INDUSTRIA

Art. 26 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Art. 27 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

POMODORO DA PELATO, POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato e Pomodorino altre lavorazioni % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di buona qualità, devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte i fiori (*) e le bacche illese oppure le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10.	0	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile, devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: -qualche ammaccatura; -lesioni cicatrizzate all'epicarpo; -depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Le bacche di questa classe di danno, tali da non poter rientrare nella precedente classe b) devono presentare: -più ammaccature; -lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; -lesioni lievi al mesocarpo; -deformazioni leggere; -depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3.	40	30
d)	Le bacche di questa classe di danno, tali da non poter rientrare nella precedente classe c) devono presentare: -lesioni medie; -deformazioni medie.	65	55
e)	Le bacche di questa classe di danno, tali da non poter rientrare nella precedente classe d) devono presentare: -lesioni profonde e gravi al mesocarpo; -deformazioni gravi.	80	70
d)	Le bacche che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale.	100	100
N.B.: I fiori* e i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. (*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.			

N.B. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Art. 28 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi idoneo al consumo fresco.

Art. 29 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm ² di superficie totale per gli altri difetti	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti;	50
c)	Bacche con lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni medie e gravi	90
d)	Le bacche che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da	100

	azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale	
N.B.: I fiori* e i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		
(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.		

N.B. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 30 - La garanzia vale esclusivamente per le colture irrigue e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato in base agli scaglioni ed alle relative percentuali di valore assicurato, di seguito riportati e comunque cessa alle ore 12,00 del 15 ottobre.

Giorni dal trapianto (*)	Scaglioni di raccolta progressiva e relative percentuali di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta
110	20	20
130	30	50
140	30	80
150	20	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Art. 31 - Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

Art. 32 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentano: difetti di forma e di sviluppo, bruciature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	15
c)	Le bacche di questa classe devono essere tali da non poter rientrare nella precedente classe b). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentano: difetti di forma e di sviluppo, bruciature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza superi in totale i 3 cm.	35
d)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi b), c), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75
e)	Le bacche che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco).	100
N.B.: I fiori* e i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		
(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.		

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 33 - La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue. Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto. Deve inoltre essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 34 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni, Sugar baby, minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo,	0	0

	piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm ² di superficie totale per gli altri difetti.		
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm ² per il melone e minicocomeri) • 0,75 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm ² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	20	30
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm ² per il melone e minicocomeri) • 1,5 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm ² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia. Rientrano in questa classe i prodotti con incisioni o deformazioni medie al mesocarpo	85	85
e)	I frutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco)	100	100
N.B.: I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, e i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

Art. 35 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: ore 12.00 del 10 agosto;
- per le coltivazioni a cielo aperto: ore 12.00 del 31 agosto;
- per le coltivazioni tardive: ore 12.00 del 15 settembre.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da avversità in garanzia precoci, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma o PEC alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art.12) - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.*

PRODOTTO MELANZANE

Art. 36 - La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue. La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre.

Art. 37 - Il danno di qualità, è convenzionalmente valutato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà inoltre devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma, — lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm ² .	0
b)	Le bacche di questa classe comprendono le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, lievi bruciature da sole di superficie non superiore a 4 cm ² , — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cm ² .	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80

d)	Le bacche che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco)	100
N.B. - I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, le bacche perse vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

N.B. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Art. 38 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione della data di trapianto.

PRODOTTO CAVOLFIORI (Pianta), SEDANO (Pianta)

Art. 39- La garanzia, riguarda un solo ciclo produttivo e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 40 - Per ogni partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

Art. 41 - In deroga a quanto previsto dall'art. 1 - *Oggetto della garanzia*, per il solo prodotto Sedano (Pianta) la garanzia include anche i danni provocati da ristagno d'acqua all'interno della pianta, esclusivamente se conseguenti all'evento "eccesso di pioggia", così come riportato nelle definizioni.

PRODOTTO LATTUGHE E INDIVIE (Pianta)- RADICCHIO (Pianta)

Art. 42 - L'assicurato dichiara che gli appezzamenti descritti in polizza sono stati seminati o trapiantati rispettivamente il e che conseguentemente la raccolta è prevista per il intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo.

Art. 43 - La garanzia inizia all'emergenza in caso di semina o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

PRODOTTO PORRO (Pianta), CIPOLLA (Pianta), FIORI DI ZUCCA, BIETOLA DA COSTA E DA FOGLIE

Art. 44 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 45 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0
b)	Qualche ammaccatura; segni di percossa, lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4. Più ammaccature; Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
c)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
d)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo; deformazioni gravi	90
e)	Bacche che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco)	100
N.B.: I fiori* e i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. (*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.		

N.B.: Ai fini della liquidazione del danno, gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Art. 46 - La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa alle ore 12.00 del 30 ottobre.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 47 - L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

Art. 48 - Sono considerate varietà distinte le patate precoci, cioè quelle la cui raccolta avviene entro il 31 agosto e quelle tardive, cioè quelle la cui raccolta avviene entro il 30 settembre.

Art. 49 - Ad integrazione di quanto previsto all'art.2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso di pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 30 settembre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 50 - E' consentita l'assicurazione del prodotto coltivato secondo i criteri di buona agricoltura che non sia stato colpito da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Art. 51 - Premesso che in nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità, è convenzionalmente valutato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: — presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; — sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; — sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: — mm.28 e mm.45 nonchè quelli di calibro superiore a mm.75 Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: — a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni; — al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; — al 20% del volume totale del tubero per deformazioni.	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne ed interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: — a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni; — tra il 10 ed il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; — tra il 20 ed il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale.	85
e)	I tuberi che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco)	100

Art. 52 - A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art.10 - *Anticipata risoluzione del contratto*, delle Norme che regolano l'assicurazione, nel caso di danni precoci che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purchè tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, la Società risarcirà un danno stabilito di comune accordo (in deroga a quanto previsto per soglia e franchigia) fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività, eventuali costi aggiuntivi). Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 11 - *Norme per la rilevazione del danno e la quantificazione del danno* delle Norme che regolano l'assicurazione.

PRODOTTO ASPARAGI

Art. 53 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e vale esclusivamente per le colture irrigue e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni di cui alla successiva tabella e comunque entro il 31 maggio per le colture in pieno campo coltivate senza forzatura e/o copertura e 30 aprile per le colture forzate con ausilio di acqua calda e coperte da teli di plastica.

Art. 54 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I turioni di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. Il prodotto, a seguito degli eventi coperti da garanzia, deve risultare integro, consistente, praticamente esente da macchie.	0
b)	I turioni di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi in questa classe anche i turioni che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentano: difetti di forma e di sviluppo, bruciature prodotte dal sole o leggere lesioni e/o screpolature secche e superficiali.	50
	Il prodotto di questa classe di danno deve presentare danni tali da non poter rientrare nelle precedenti	80

c)	classi a), b), e destinato, a causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	
d)	Il prodotto che presenta fenomeni di marcescenza evidente e/o grave deformazione, raggrinzimento, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tale da non potere essere destinato alla trasformazione industriale, (cioè tale da azzerare il suo valore intrinseco).	100
N.B.: Si considerano solo i prodotti destinati all'utilizzazione mercantile.		

Art. 55 - Gli scaglioni di raccolta e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Coltura in pieno campo:

Periodo di produzione	Scaglioni di raccolto progressivo e relative percentuali di prodotto assicurato in rischio	% di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni ciclo di raccolta
1-15 Marzo	18	18
16-31 Marzo	18	36
1-15 Aprile	16	52
16-30 Aprile	16	68
1-15 Maggio	16	84
16-31 Maggio	16	100

Coltura forzata (con ausilio di acqua calda e coperta da teli di plastica):

Periodo di produzione	Scaglioni di raccolto progressivo e relative percentuali di prodotto assicurato in rischio	% di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni ciclo di raccolta
15-28 Febbraio	20	20
1-15 Marzo	20	40
16-31 Marzo	20	60
1-15 Aprile	20	80
16-30 Aprile	20	100

Nell'ambito degli scaglioni di produzione raccolta, non si considerano le interpolazioni.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto sono considerati partite a se stanti.

PIANTE PORTA SEME

Art. 56 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Essa ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina o di trapianto;
- la data di presunto raccolto;
- modalità di raccolta.

Limitatamente ai prodotti Erba medica da seme e Trifoglio da seme, per ogni partita deve essere indicato quale taglio si intende destinare a seme (primo, secondo, terzo).

In deroga all'art.2 *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, delle Condizioni Generali, per i prodotti da seme che prevedono la permanenza in campo a scopo di essiccazione, la garanzia grandine è protratta per 8 giorni dalla data di raccolta.

PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI, DA GRANELLA, DA SEME, INSILAGGIO E DA BIOMASSA

AVENA, FARRO, FRUMENTO, GRANO SARACENO, ORZO, SEGALE, SORGO, TRITICALE

Art. 57 - Partita unica

Per i prodotti del presente gruppo, sia da granella, da seme, da insilaggio e da biomassa, è ammessa l'assicurazione in unica partita per prodotto e comune, oppure in più partite per prodotto/varietà e comune in caso di varietà diverse oppure in più partite per comune e foglio catastale. In caso di sinistro, per certificati redatti a partita unica, oppure in più partite negli altri casi sopra previsti, il perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo la partita unica in più sottopartite con una superficie massima di 4 ha in base a territori omogenei ed a confini naturali. Solo ed esclusivamente in caso di danni omogenei ed uniformi, le sottopartite potranno essere anche di estensione superiore a tale limite. La franchigia contrattuale sarà applicata alle singole sottopartite.

Art. 58 - Danno di qualità

Per i prodotti del presente gruppo, sia da granella, da seme, da insilaggio e da biomassa, la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. Di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Art. 59 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art. 10 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti:

- non oltre le ore 12.00 del 31 Gennaio, per le semine effettuate entro il 31 Dicembre;
- non oltre le ore 12.00 del 15 Marzo, per le semine effettuate dal 01 Gennaio;

e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 220, per frumento, grano saraceno, farro, orzo e tritcale, a piante/mq 150 per avena, sorgo e segale, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività, eventuali costi aggiuntivi), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 11 - *Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno.*

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA, MAIS DA INSILAGGIO, MAIS DA SEME, MAIS DOLCE, MAIS DA BIOMASSA

Art. 60 - Definizioni specifiche

Mais da granella - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

Mais da biomassa/insilaggio - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Mais da seme - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato *deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.*

Mais dolce - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano.

Art. 61 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità Vento Forte, la garanzia cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella e da Seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- Mais da Biomassa/Insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 20 novembre.

Limitatamente alle avversità Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano:

- per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa" "intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 62 - Danno di Qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700)
- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura.

Intendendo la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

Art. 63 - MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Mais da Granella							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12

Art. 64 - MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Biomassa / Insilaggio							Avversità Grandine	
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
SECONDA SOTTOFASE	0	0	2	4	5	5	6	7	8
FIORITURA	0	2	4	5	6	7	8	10	15
LATTEA	0	2	4	6	8	10	12	16	20
LATTEO CEROSA	0	0	2	5	6	8	10	12	14
CEROSA	0	0	1	3	5	5	8	10	13

Tab. M	Tabella liquidazione Mais Biomassa / Insilaggio							Avversità Grandine	
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
SECONDA SOTTOFASE	0	1	3	5	6	7	8	9	10
FIORITURA	0	3	5	7	10	13	17	21	25
LATTEA	0	4	7	10	13	16	21	26	30
LATTEO CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	26
CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	24

Art. 65 - MAIS DOLCE

Con riferimento all'art. 1 "Oggetto della garanzia", limitatamente all'evento grandine, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							

	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10	15
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15	20
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16	22

Tab. M	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	3	4	5	7	12	16
FIORITURA	1	2	5	6	7	13	17	22
LATTEA	1	3	7	8	9	14	19	26

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato, a causa delle avversità assicurate, e non sia possibile la raccolta del prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

Art. 66 - MAIS DA SEME

La garanzia è estesa al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine avvenuta nei 30 giorni che precedono e seguono la piena fioritura, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Mais da Seme								Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
Nei 30 giorni pre-fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15
FIORITURA	0	1	2	3	5	7	11	14	20
Nei 30 giorni post-fioritura	0	2	3	4	7	10	12	16	22

Tab. M	Tabella liquidazione Mais da Seme								Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
Nei 30 giorni pre-fioritura	0	3	4	5	6	8	10	14	16
FIORITURA	0	3	4	5	6	10	13	17	22
Nei 30 giorni post-fioritura	0	5	6	7	8	12	15	18	24

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

Art. 67 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 7 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio in caso di danni precoci da **Gelo/Brina** oppure da **Eccesso di Pioggia** che si sia verificato entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell' appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

La Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno

sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 11 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno.*

Art. 68 - Partita unica

Per i prodotti del presente gruppo, è ammessa l'assicurazione in unica partita per prodotto e comune, oppure in più partite per prodotto/varietà e comune in caso di varietà diverse, oppure in più partite per comune e foglio catastale. In caso di sinistro, per certificati redatti a partita unica, oppure in più partite negli altri casi sopra previsti, il perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo la partita unica in più sottopartite con una superficie massima di 4 ha in base a territori omogenei ed a confini naturali. Solo ed esclusivamente in caso di danni omogenei ed uniformi, le sottopartite potranno essere anche di estensione superiore a tale limite. La franchigia contrattuale sarà applicata alle singole sottopartite.

Art. 69 - Colture irrigue

Nel certificato/richiesta di assicurazione, l'Assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o non irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza. Nel caso in cui la partita indicata nel certificato/richiesta di assicurazione come coltivazione irrigua non usufruisse, anche parzialmente, degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura non irrigua.

PRODOTTO COLZA, GIRASOLE E SOIA**Art. 70 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto *all'art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 20 (per il Colza piante/mq 50), per le cultivar monostelo e 15 piante/mq per le cultivar a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minor produttività, eventuali costi aggiuntivi), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 11 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno.*

Art. 71 - Partita unica

Per i prodotti del presente gruppo, è ammessa l'assicurazione in unica partita per prodotto e comune, oppure in più partite per prodotto/varietà e comune in caso di varietà diverse, oppure in più partite per comune e foglio catastale. In caso di sinistro, per certificati redatti a partita unica, oppure in più partite negli altri casi sopra previsti, il perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo la partita unica in più sottopartite con una superficie massima di 4 ha in base a territori omogenei ed a confini naturali. Solo ed esclusivamente in caso di danni omogenei ed uniformi, le sottopartite potranno essere anche di estensione superiore a tale limite. La franchigia contrattuale sarà applicata alle singole sottopartite.

SOIA**Art. 72 - Obblighi nell'assunzione - Tipologia di coltivazione**

Per il prodotto Soia, nel documento contrattuale deve essere indicata, per ciascuna partita, se trattasi di coltura irrigua o non irrigua. Nel caso in cui la partita, indicata come irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa ottenibile, come coltura non irrigua.

Art. 73 - Garanzia Siccità

La garanzia siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 74 - Cessazione garanzia

La garanzia termina:

per le avversità diverse dalla grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;

per l'avversità grandine: primo raccolto 31 ottobre, secondo raccolto 30 novembre.

PRODOTTO RISO E RISO DA SEME

Art. 75 - La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50%

delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o alla raccolta, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);

- alla maturazione del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

Art. 76 - Partita unica

Per i prodotti riso e riso da seme, è ammessa l'assicurazione in unica partita per prodotto e comune, oppure in più partite per prodotto/varietà e comune in caso di varietà diverse, oppure in più partite per comune e foglio catastale. In caso di sinistro, per certificati redatti a partita unica, oppure in più partite negli altri casi sopra previsti, il perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo la partita unica in più sottopartite con una superficie massima di 4 ha in base a territori omogenei ed a confini naturali. Solo ed esclusivamente in caso di danni omogenei ed uniformi, le sottopartite potranno essere anche di estensione superiore a tale limite. La franchigia contrattuale sarà applicata alle singole sottopartite.

Art. 77 - Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, *che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia* intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 78 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Riso						Avversità Grandine	
% di semi persi o cariossidi non conformi alla commercializzazione*	Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella		Fioritura		Maturazione latte		Maturazione cerosa	
	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

PRODOTTI DA FORAGGIO: ERBA MEDICA, ERBAI MISTI, PRATO E ALTRE FORAGGERE.

Art. 79 - I prodotti da foraggio sono garantiti per la sola perdita di quantità.

Art. 80 - Per i prodotti da foraggio: Erba medica, Prato da foraggio ed Erbai misti, è ammessa l'assicurazione in unica partita per prodotto e comune. In caso di sinistro, per certificati redatti a partita unica, il perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo la partita unica in più sottopartite con una superficie massima di 4 ha in base a territori omogenei ed a confini naturali. Solo ed esclusivamente in caso di danni omogenei ed uniformi, le sottopartite potranno essere anche di estensione superiore a tale limite. La franchigia contrattuale sarà applicata alle singole sottopartite.

Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1) la data di presunto raccolto;
- 2) il progressivo del taglio (sfalcio) assicurato nell'anno (es.: primo, secondo, terzo).

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO, LAMPONI, MIRTILLI, RIBES, MORE E PICCOLI FRUTTI

Art. 81 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Art. 82 - Per ogni partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
la fioritura della specie (unifera o rifuorente).

Art. 83 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente

valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	40
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	85
d)	I frutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco)	100
N.B.: I fiori (*) e/o i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. (*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.		

N.B. Per le fragole, i fragoloni e le altre specie riferenti gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

PRODOTTO TABACCO

Art. 84 - Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 85 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco e viene estesa ai danni conseguenti al coricamento a terra della pianta (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°). La valutazione degli eventuali danni conseguenti al coricamento a terra delle piante, come sopra descritto, avverrà solo dopo l'esecuzione dell'operazione colturale di raddrizzamento delle piante, fatti salvi i casi in cui il prodotto sia completamente distrutto.

L'assicurato ha l'obbligo di effettuare l'operazione colturale di raddrizzamento per tutte le piante colpite dall'avversità Vento forte, qualsiasi sia la percentuale di piante inclinate rispetto al totale delle stesse presenti nell'appezzamento.

La garanzia si estingue per tutte le avversità progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Per la varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 20 ottobre e comunque non oltre 30 giorni dalla raccolta delle prime sei foglie da fascia.

In deroga all'art.2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* - ed al disposto del precedente paragrafo, la garanzia per il rischio gelo e brina inizia alle ore 12.00 del 15 settembre e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre. Esclusivamente per la garanzia gelo e brina dalle ore 12.00 del 20 ottobre e fino alle ore 12.00 del 30 ottobre vengono considerate in garanzia:

- per le varietà Virginia Bright le sette foglie sotto il punto di cimatura;
- per la varietà Burley cimato le quattro foglie sotto il punto di cimatura;
- per la varietà Burley non cimato le otto foglie appartenenti al 4° scaglione di raccolta (si veda la tabella di suddivisione nel capitolo specifico).

Il limite di indennizzo previsto all'art. 3 - *Limite di indennizzo*, è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

Il danno massimo risarcibile non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

Art. 86 - Quantificazione del danno

1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- a) Tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
- b) Tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

2) la valutazione del danno complessivo è effettuata in base:

- a) Danno alle foglie non raccoglibili (cadute a terra, piante troncate) = danno di quantità
- b) Danno alle foglie che essendo ancora attaccate alla pianta potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte perse = Danno di qualità relativo alla sola garanzia grandine e vento forte.

3) il procento di danno per ogni scaglione sarà determinato dalla perdita di peso calcolata secondo il punto 2.a a cui si dovrà sommare il danno di qualità di cui al punto 2.b opportunamente calcolato sul residuo.

Art. 87 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 88 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 12 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

A parziale deroga dell'art. 2 - *Franchigia*, l'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata come di seguito indicato:

- Al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione, comunque non inferiore al 20%;
- Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte in forma singola o associata e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - a) la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - b) la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, la franchigia applicata sarà del 30%.

In deroga dell'art. 3 - *Limite di indennizzo*, sono applicati - per partita - i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della franchigia:

- 70% per le avversità Grandine e/o Vento forte con danni causati esclusivamente dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco.
- 50% per le seguenti avversità, in forma singola o associata:
 - Avversità catastrofali;
 - Eccesso di pioggia;
 - Vento-forte nel caso in cui i danni da Vento-forte comprendano anche il coricamento a terra della pianta, così come definito nell' art. 85 - *Condizioni di operatività della garanzia*, comma 1,

In caso di danni combinati, aventi differenti limiti di indennizzo, si applica il limite di indennizzo dell'avversità con danno prevalente.

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità richiamate ai commi precedenti siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

Art. 89 - Condizioni specifiche per tipologia di prodotto

PRODOTTO TABACCO KENTUCKY E NOSTRANO DEL BRENTA

Quantificazione del danno di Quantità e Qualità

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 86 - *Quantificazione del danno*, primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è effettuata, considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) - alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) - al mancato accrescimento delle foglie;
- c) - alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, valutato secondo le norme di cui al precedente paragrafo del presente articolo, viene maggiorato del 30% con il limite massimo del 100%.

A scelta dell'Assicurato il prodotto assicurato, per ogni partita, può essere suddiviso in due scaglioni ai quali verrà applicato un valore diverso così come di seguito riportato:

- ✓ scaglione 60% prezzo da fascia;
- ✓ scaglione 40% prezzo da fascetta/ripieno.

Le sotto partite derivanti da ciascun scaglione di raccolta sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti.

Il danno convenzionalmente valutato secondo le norme previste all'art. 86 - *Quantificazione del danno* - viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta.

A scelta dell'Assicurato, facendone espressa menzione scritta nel certificato/richiesta di assicurazione, può essere assicurata solo la parte delle sei foglie poste al di sotto del punto di cimatura.

In tale caso:

- il quantitativo massimo assicurabile è pari al 60% della resa massima producibile per ettaro

riconosciuta dalle vigenti normative:

- non sarà applicata la maggiorazione del 30% del danno alle prime sei foglie.

TABACCO VIRGINIA BRIGHT CIMATO

Quantificazione del Danno di Quantità e Qualità

Per la varietà Virginia Bright cimato, in deroga all'art. 86 - *Quantificazione del danno* -, limitatamente alle 21 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di quantità e di qualità viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione:

Fase Raccolta	Coefficiente di Modulazione
Prima raccolta (7 foglie basali)	0,80
Seconda raccolta (7 foglie mediane)	1,00
Terza raccolta (7 foglie apicali)	1,20

La liquidazione del danno, tenuto conto della rimodulazione come da tabella precedente, avverrà a pianta intera, con un procento unico per ogni partita ottenuto dalla media ponderata del danno dei differenti scaglioni.

Nel caso in cui le foglie presenti, in seguito alla cimatura, siano inferiori a 21, verranno suddivise all'interno degli scaglioni di raccolta in modo omogeneo.

Nel caso in cui la suddivisione di foglie intere in scaglioni omogenei comporti un residuo di una o due foglie, le stesse verranno assegnate, la prima allo scaglione delle foglie apicali e la eventuale seconda a quello dello scaglione delle foglie mediane.

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con uno sfrangiamento inferiore al 50%, il danno convenzionale deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia Vento forte, termina alla fase di cimatura del prodotto, salvo fenomeni distruttivi che causino il coricamento a terra (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°) di almeno un terzo delle piante per partita assicurata (numero di piante maggiore del 33%), per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 85 - *Condizioni di operatività della garanzia*.

TABACCO BURLEY

TABACCO BURLEY NON CIMATO

Per la varietà Burley non cimato, a parziale deroga Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* - gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

I Corona a 90 giorni dal trapianto

II Corona a 110 giorni dal trapianto

III Corona a 130 giorni dal trapianto

IV Corona a 150 giorni dal trapianto

Quantificazione del Danno da Grandine

La valutazione del danno verrà effettuata sulle prime 50 foglie, escludendo le foglie del trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, suddividendo la pianta in quattro parti come da seguente tabella:

Corona Fogliare	N° di foglie	% di valore	Raccolta	Coefficiente di modulazione
Basilare	13	26	1 scaglione	0,8
Pre-Mediana	14	28	2 scaglione	1
Mediana	15	30	3 scaglione	1
Apicale	8	16	4 scaglione	0,8

Il danno convenzionalmente valutato secondo le norme previste all'art. 86 - *Quantificazione del danno* - viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta ed è così determinato:

a) Il danno di quantità è determinato in base:

- 1) Alle parti di foglie totalmente o parzialmente asportate o da considerarsi tali;
- 2) Al mancato accrescimento delle foglie;
- 3) Alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale:
 - È da considerarsi perduta anche la foglia appartenente alle sezioni pre-mediana e mediana con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale;
 - È da considerarsi perduta anche la foglia appartenente alla sezione basilare ed apicale con più del 85% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

b) Il danno di qualità è determinato in base:

- 1) Alle parti di foglie danneggiate o da considerarsi tali;
- 2) Al mancato accrescimento delle foglie che, essendo ancora attaccate alla pianta, potranno essere oggetto di raccolta.

Il procento di danno complessivo sarà determinato sommando al danno di quantità, calcolato secondo il

punto a), il danno di qualità, di cui al punto b), opportunamente calcolato sul residuo e rimodulato secondo i coefficienti di modulazione richiamati nel presente paragrafo.

Ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. La soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.

Quantificazione del Danno da Vento Forte

A parziale deroga dell'art. 2 - *Franchigia* - l'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata come di seguito indicato:

- Al verificarsi della avversità Grandine, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione, comunque non inferiore al 20%;
- Al verificarsi delle avversità Vento forte, Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - c) la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - d) la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, la franchigia applicata sarà del 30%.

A deroga dell'art. 3 - *Limite di indennizzo* - sono applicati - per partita - i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della franchigia:

- 70% per le avversità Grandine;
- 50% per le avversità catastrofali e per le avversità Vento forte, Eccesso di pioggia, in forma singola o associata.

In caso di danni combinati, aventi differenti limiti di indennizzo, si applica il limite di indennizzo dell'avversità con danno prevalente.

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità richiamate ai commi precedenti siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

TABACCO BURLEY CIMATO

Quantificazione del Danno di Quantità e Qualità

In deroga all'art. 86 - *Quantificazione del danno* -, per la varietà Burley cimato, limitatamente alle 16 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di quantità e di qualità, viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione:

Fase Raccolta	Coefficiente di Modulazione
Prima raccolta (6 foglie basali)	0,80
Seconda raccolta (6 foglie mediane)	1,00
Terza raccolta (4 foglie apicali)	1,20

La liquidazione del danno, tenuto conto della rimodulazione come da tabella precedente, avverrà a pianta intera, con un procento unico per ogni partita ottenuto dalla media ponderata del danno dei differenti scaglioni.

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con uno sfrangiamento inferiore al 50%, il danno convenzionale deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia Vento forte, termina alla fase di cimatura del prodotto, salvo fenomeni distruttivi che causino il coricamento a terra (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°) di almeno un terzo delle piante per partita assicurata (numero di piante maggiore del 33%), per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 85 - *Condizioni di operatività della garanzia*.

Nel caso in cui le foglie presenti, in seguito alla cimatura, siano inferiori a 16, verranno suddivise all'interno degli scaglioni di raccolta come segue:

Numero foglie→	15	14	13	12	11	10
Prima raccolta	5	5	5	4	4	3
Seconda raccolta	6	5	5	5	4	4
Terza raccolta	4	4	3	3	3	3